

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01224/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2021, proposto da
Giuseppe De Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex
lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Costanza Civale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto prot. n. AOODRCAL 9636 del 07.06.2021, comunicato al ricorrente
in pari data a mezzo E-mail, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, Direzione Generale, ha escluso esso ricorrente dalla procedura
straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della

scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027 Matematica e fisica, ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 510/2020 con la motivazione “non possiede i requisiti di accesso di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 del bando;

b) del Decreto prot. n. AOODRCAL 9752 del 07.06.2021, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato e pubblicato “la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica”, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente;

c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10587 del 18.06.2021, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica” nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente;

d) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10790 del 22.06.2021, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A027 – Matematica e fisi-ca” nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente;

e) del Decreto prot. n. AOODRCAL 11142 del 28.06.2021, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha confermato il decreto di esclusione del ricorrente;

f) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 551 del 9 settembre 2021, con la quale è stata ordinata alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al ricorso, ossia ai soggetti individuati nella graduatoria

di merito definitiva per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica depositata in giudizio, nel termine perentorio del 14 ottobre 2021, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dal primo adempimento;

Vista l'istanza depositata in data 15 settembre 2021, con la quale la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, costituito dai soggetti individuati nella graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 23 settembre 2021.

Il Presidente
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO